

Regolamento di organizzazione del servizio tributi e di disciplina della riscossione delle entrate comunali

INDICE

Art.1 - Oggetto

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Art.2 - Funzioni Del Servizio Tributi

Art.3 - Discrezionalità

Art.4 - Raccolta Dati

Art.5 - Responsabilità

Art.6 - Ottimizzazione Del Servizio

CAPO II - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 7 - Oggetto del regolamento

Art. 8 - Responsabile dell'imposta

Art. 9 - Autore della violazione

Art.10 - Principio di legalità

Art.11 - Criteri di determinazione della sanzione

Art.12 - Concorso di violazioni e continuazione

Art.13 - Contestazione delle sanzioni

Art.14 - Irrogazione immediata

Art.15 - Mancato o tardivo pagamento del tributo

Art.16 - Ravvedimento

Art.17 - Riscossione della sanzione

Art.18 - Misure cautelari

Art.19 - Cessione di azienda

Art.20 - Sanzioni accessorie

Art.21 - Disposizioni transitorie in materia di sanzioni tributarie

Art.21 bis - Disposizioni per l'accollo all'ente di sanzioni passive per violazioni di norme tributarie

CAPO III - DISCIPLINA DELL'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Art.22 - Finalità dell'istituto dell'adesione all'accertamento

Art.23 - Impugnazione e modificazione dell'accertamento

Art.24 - Definizione dell'Accertamento con adesione

Art.25 - Conciliazione Giudiziale

Art.26 - Competenze

Art.27 - Attività dell'ente

Art.28 - Attività del contribuente

Art.29 - Accertamento con adesione

Art.30 - Adempimenti conseguenti all'adesione

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art.31 - Oggetto dell'autotutela

Art.32 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

Art. 33 - Rinuncia all'imposizione

Art. 34 - Fattispecie di annullamento

Art. 35 - Competenze

Art. 36 - Adempimenti degli uffici

Art. 37 - Entrata in Vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- l'organizzazione del Servizio Tributi del comune, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento contabile e tributario dell'ente locale;
 - le modalità e procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie;
 - la facoltà del contribuente di prevenire e definire eventuali controversie tributarie mediante l'adesione all'accertamento dei tributi propri dell'Ente;
 - le modalità di applicazione e di esercizio del potere di autotutela mediante annullamento d'ufficio, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti di carattere tributario ritenuti illegittimi o infondati;
- il tutto con lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione, anche ai fini del contenimento del contenzioso.

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Art. 2 - Funzioni Del Servizio Tributi

1. Il Servizio Tributi deve assolvere ai propri compiti nell'osservanza delle norme di cui alla legge 241/1990 circa la trasparenza degli atti e l'informazione ai cittadini, nel rispetto tuttavia delle disposizioni sulla tutela della privacy di cui alla legge 675/96.

2. Il Servizio Tributi deve assolvere alle seguenti funzioni:

- a) organizzare e definire i regolamenti ed atti amministrativi necessari per la corretta gestione dei tributi locali;
- b) recepire le direttive della Giunta Municipale in ordine alla politica tributaria da attuare nell'Ente;
- c) elaborare proposte da sottoporre all'approvazione degli organi comunali in merito alle aliquote e tariffe di propria competenza;
- d) garantire l'aggiornamento costante e puntuale sulla norma specifica per la sua esatta applicazione;
- e) provvedere alla formazione di avvisi di accertamento, di liquidazione, dei ruoli e all'istruttoria del contenzioso;
- f) organizzare e gestire del rapporto con il cittadino contribuente;
- g) organizzare e gestire l'attività, tecnico-amministrativa del proprio settore avuto riguardo alla istruttoria degli atti, all'acquisizione di dati e notizie presso altri settori od Enti e all'inserimento ed elaborazione dei dati acquisiti;
- h) segnalazione alla Giunta Municipale tutte le situazioni anomale o disfunzioni accertate, causate da norme regolamentari improprie, proponendo al contempo soluzioni alternative migliorative sia per il contribuente che per una migliore funzionalità del servizio.

Art. 3 - Discrezionalità

1. Ai sensi dell'art. 36 comma 5 ter della legge 8 giugno 1990 n. 142 il sindaco designa il responsabile del Servizio tributi del comune.

2. Fino alla nuova designazione resta incaricato della funzione e della relativa responsabilità il funzionario precedentemente designato.

3. Il responsabile del Servizio Tributi valuta e propone alla Giunta Municipale l'opportunità di affidare a terzi particolari funzioni relative ad ogni singolo tributo nel rispetto delle norme specifiche di legge e dei regolamenti.

Art. 4 - Raccolta Dati

1. Tutti i Settori ed i Servizi dell'Ente sono tenuti a collaborare con il servizio Tributi fornendo tutti i dati necessari a formare l'anagrafe tributaria Comunale.

2. I dirigenti dei seguenti settori hanno l'obbligo di fornire la documentazione relativa allo specifico servizio nei termini assegnati, a tale riguardo:

- a) I Servizi Demografici provvedono:

- 1) a trasmettere, ogni trenta giorni, l'elenco delle emigrazioni, delle immigrazioni e dei cambi di residenza;
 - b) La Polizia Municipale provvede:
 - 1) a trasmettere, ogni trimestre, l'elenco delle ispezioni effettuate a qualsiasi titolo in cantieri, abitazioni ed attività produttive che possano essere utili ai fini fiscali;
 - 2) a trasmettere, ogni trimestre, l'elenco delle autorizzazioni/concessioni che possano essere utili a fini fiscali;
 - 3) a trasmettere, ogni trimestre, l'elenco delle comunicazioni di cessione di fabbricati ex art. 12 legge 59/78;
 - c) Il Settore Urbanistica provvede:
 - 1) a trasmettere, ogni centoventi giorni, l'elenco delle concessioni edilizie, escluse quelle relative a nuove costruzioni, corredate da planimetrie da cui si possa rilevare la struttura dell'immobile;
 - 2) a trasmettere, ogni centoventi giorni, l'elenco delle concessioni di abitabilità o agibilità corredate da planimetria da cui si possa rilevare la struttura dell'immobile;
 - 3) a trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni aggiornate sulle varianti al P.R.G. con particolare riguardo alle aree edificabili;
 - 4) ogni novanta giorni l'elenco con copia degli atti di acquisto/cessione di immobili, pervenuti al comune ex art. 18 della legge 47/85, aventi rilevanza per la fiscalità locale.
3. Tutti gli uffici dell'Ente sono tenuti comunque a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni, dati od atti comunque utili al servizio tributi.
4. Il mancato rispetto di tali adempimenti integra l'ipotesi di violazione dei doveri d'ufficio da parte del responsabile del settore o servizio interessato, o della persona da lui designata, sanzionata a norma del comma 4 dell'art. 25 del vigente C.C.N.L. 1994/94, salvo il caso di recidiva.

Art. 5 - Responsabilità

1. Ciascun responsabile di settore e' tenuto ad individuare all'interno del proprio ufficio il dipendente-responsabile della procedura di trasmissione dei dati informativi al Servizio Tributi;
2. Salvo quanto stabilito all'ultimo comma dell'articolo precedente, qualora l'omissione o ritardata trasmissione dei dati provochi danno patrimoniale all'Ente, lo stesso dovrà essere risarcito dalla parte che ha procurato il danno stesso.

Art. 6 - Ottimizzazione Del Servizio

1. Ai fini del corretto funzionamento della metodologia di interscambio dei dati di cui all'art. 4, il responsabile del servizio Tributi, deve segnalare al Segretario comunale le disfunzioni riscontrate, rappresentando le necessita' atte a migliorare ed ottimizzare lo specifico servizio.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 7 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Capo definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capo si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale.
3. La misura delle sanzioni applicabili alle singole violazioni delle norme tributarie sono determinate dalla specifica disciplina legislativa dei singoli tributi, che indicano i limiti minimi e massimi delle stesse; in tali ambiti la sanzione viene direttamente definita dal responsabile del servizio Tributi in relazione ai criteri indicati nel successivo art. 11.

Art. 8 - Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile del Servizio Tributi di cui al Capo I del presente regolamento, e' competente

all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
2. Il responsabile applica la sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art. 9 - Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998, salva la responsabilità solidale della società, associazione od ente, o della persona fisica rappresentata, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 10 - Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti.
5. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 13 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 14 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.
6. Nel caso di contitolarità nel debito dell'imposta o della tassa comunale, la dichiarazione o il pagamento dell'intero tributo fatti da uno solo dei contitolari anche per conto degli altri obbligati in quota, esime questi ultimi dall'obbligazione tributaria, escludendo l'applicazione di qualsiasi sanzione nei loro confronti, salvo le sanzioni connesse alla mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero alla mancata restituzione di questionari richiesti o trasmessi dal Servizio Tributi.

Art. 11 - Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
a) alla gravità della violazione;
b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
c) alla personalità del trasgressore;
d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.
2. La gravità della violazione è desunta:
a) dall'entità del tributo dovuto e non versato; a tale riguardo la gravità della violazione può valutarsi:
1) lieve, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto;
2) grave, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo dovuto;
3) gravissima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo o sia stata omessa la presentazione della denuncia, anche di variazione.
b) Dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. A tale riguardo si considera:
1) di lieve entità il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, qualora il trasgressore sia subentrato ad altro debitore d'imposta per fatti improvvisi ed imprevedibili;
2) di lieve entità il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, qualora siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle

- quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- 3) di lieve entità, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari;
- 4) di rilevante gravità ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;
3. La personalità del trasgressore e` desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione e` quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.
4. Tenuto conto di quanto stabilito ai comma precedenti, la sanzione e` comunque ridotta della metà, salvo comunque il limite minimo edittale, ai trasgressori che risultano essere nella condizione economico-sociale, che dia diritto all'accesso ai benefici finanziari previsti dalla normativa comunale per l'assistenza.
5. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma e` accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche mediante autocertificazione dell'interessato.
6. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.
7. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi e` aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, e` incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13 (Contestazione delle sanzioni), 14 (Irrogazione immediata), 15 (Mancato o tardivo pagamento del tributo), o 16 (Ravvedimento), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
8. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione e` ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 12 - Concorso di violazioni e continuazione

1. E` punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/2 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.
2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma e` aumentata della metà`.
4. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 13 - Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità:
- a) dei fatti attribuiti al trasgressore,
 - b) degli elementi probatori,
 - c) delle norme applicate,
 - d) dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni,
 - e) dell'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, per l'applicazione dei benefici di cui al comma 3 lettera a),
 - f) dell'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive,
 - g) dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e` avvenuta la violazione. Se la notificazione e` stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine e` prorogato di un

anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;

b) produrre al Comune deduzione difensiva. Il Servizio Tributi decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;

c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la sua giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati al comma precedente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Servizio Tributi procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 14 - Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità ai sensi del comma 1 dell'art. precedente, notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 15 - Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 14 (Irrogazione Immediata), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 16 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nel caso contemplato dal comma 2 dell'art. precedente e nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.
3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 17 - Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. Non e' dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a L. 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo il caso in cui la sanzione applicata, unitamente al tributo evaso, siano di ammontare superiore a tale importo.
3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di 12, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art. 11 (Criteri di determinazione della sanzione). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.
4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.
5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 18 - Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Art. 19 - Cessione di azienda

1. Nell'ipotesi di cessione di azienda di del ramo interessato dalla imposizione tributaria e relative sanzioni, trova applicazione l'art. 18 del D.Lg. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m..

Art. 20 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 21 - Disposizioni transitorie in materia di sanzioni tributarie

1. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

Art. 21 bis - Disposizioni per l'accollo all'ente di sanzioni passive per violazioni di norme tributarie

1. Nei casi in cui le violazioni alle norme tributarie statali o regionali che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento di un tributo o tassa dovuti da questo Comune, siano commesse, senza dolo o colpa grave, dal Sindaco, dagli Assessori delegati, dai Dirigenti o dai dipendenti, nell'adempimento della propria funzione o incombenza, giusta quanto previsto dal D. Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il debito dell'autore della violazione e' assunto da questo Comune, ferma restando la possibilità di regresso da esercitare sui dipendenti, successivamente ad eventuale procedimento disciplinare conclusosi con l'accertamento della responsabilità dello stesso dovuta a dolo o colpa grave.

CAPO III - DISCIPLINA DELL'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Art. 22 - Finalità dell'istituto dell'adesione all'accertamento

1. Il presente Capo III disciplina l'adesione dei contribuenti all'accertamento dei tributi propri dell'Ente. L'istituto dell'adesione ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale e tende al contenimento del contenzioso.
2. I criteri che seguono, rispondono al dettato normativo previsto dal D.L.vo 19/6/1997, n. 218, in quanto compatibili.

Art. 23 - Impugnazione e modificazione dell'accertamento

1. L'accertamento definito con adesione non può essere soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non e' integrabile o modificabile dall'Ente che lo ha emesso.
2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti nei seguenti casi:
a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
b) se sopravvengono nuovi elementi atti ad accertare nuovi cespiti non dichiarati;
c) se sopravvengono nuovi elementi atti ad accertare maggiore imposta o tributo superiore al 50% o comunque non inferiore a lire 500.000, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato o iscritto a ruolo.

Art. 24 - Definizione dell'Accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione e' proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili.
2. Non e' ammessa la definizione nei seguenti casi:
a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
b) nel caso di ulteriore accertamento previsto al secondo comma del precedente articolo 22;
c) se e' stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui al successivo articolo 26;
d) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi per tale, i reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.

Art. 25 - Conciliazione Giudiziale

1. Si intendono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'art. 14 del D.L.vo 19/6/1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

Art. 26 - Competenze

1. Compete al funzionario responsabile del Servizio Tributi la definizione dell'accertamento con adesione.
2. Il suddetto, in sede di contraddittorio con il contribuente valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme da applicare, le motivazioni e deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costo/benefici derivante dall'emissione dell'atto di accertamento con la probabilità di soccombenza e relative spese di giudizio in caso di attività contenziosa, anche con l'esame di sentenze passate in giudicato.

Art. 27 - Attività dell'ente

1. Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a lire trecentomila e per tutti i casi in cui ne ravvisa la necessità, trasmette al contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi della denuncia o dichiarazione cui si riferisce la richiesta;
 - b) il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
 - d) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per avere chiarimenti anche telefonicamente.
2. Il contribuente non ha l'obbligo di aderire all'invito e l'omesso riscontro non comporta per il contribuente alcuna sanzione
3. Non si deve intendere come invito di adesione all'accertamento, le richieste di chiarimenti, produzione di atti, compilazione di questionari necessari all'ufficio ai fini del controllo della posizione tributaria del contribuente.

Art. 28 - Attività del contribuente

1. Il contribuente che ha avuto richiesta di chiarimenti, di compilazione di questionari od elementi atti a chiarire la sua posizione tributaria, può chiedere, con istanza in carta libera, l'emissione dell'avviso di accertamento.
2. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1. il funzionario responsabile formula invito scritto a presentarsi al servizio tributi indicando giorno e luogo di comparizione per definire l'accertamento con adesione nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni delle sanzioni.
4. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, senza l'invito di cui al primo comma dell'art. 26, può formulare - anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, presentandola direttamente al funzionario responsabile o a mezzo posta raccomandata.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione anche per tutti gli altri coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta, tassa ed interessi.

Art. 29 - Accertamento con adesione

1. Qualora si addivenga ad un concordato sulla pretesa tributaria dell'Ente, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare ed è sottoscritta dal contribuente e dal funzionario responsabile.
2. L'atto contiene gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, la liquidazione del maggior tributo, sanzioni, interessi ed altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati, estingue l'imposizione anche a tutti gli altri coobbligati.

Art. 30 - Adempimenti conseguenti all'adesione

01. A seguito della definizione dell'accordo, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge di disciplina dello specifico tributo.
2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente presenta al servizio tributi quietanza di avvenuto pagamento ed il funzionario responsabile rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il mancato pagamento nei termini, rende efficace l'originario avviso di accertamento notificato.
4. L'importo dovuto può essere rateizzato in 4 rate bimestrali per somme eccedenti i due milioni di lire fermo restando che la prima rata deve essere pagata entro il termine di cui al comma 1. del presente articolo e che sulle rate successive sono computati gli interessi al saggio legale.
5. In caso di omesso pagamento si procederà alla riscossione coattiva o con le modalità previste dallo specifico tributo.
6. La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione di lire 300.000

CAPO IV - AUTOTUTELA

Art. 31 - Oggetto dell'autotutela

1. Il presente Capo IV determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti di carattere tributario ritenuti illegittimi o infondati.

Art. 32 - Annullamento e revoca d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio di qualsiasi atto avente pretesa tributaria emesso in caso di autoaccertamento, viene esercitato al fine di estinguere totalmente l'effetto dell'atto stesso.
2. Il potere di modifica d'ufficio di qualsiasi atto avente pretesa tributaria emesso in caso di autoaccertamento, viene esercitato al fine di modificare l'effetto dell'atto stesso, anche ai fini di una riduzione della pretesa tributaria.

Art. 33 - Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato secondo criteri di economicità derivanti dal rapporto costi amministrativi-benefici economici ritraibili dal tributo.
2. Il criterio di economicità viene delimitato per ogni singolo tributo alle seguenti misure:
 - a) lire 20.000 per la T.A.R.S.U.,
 - b) lire 20.000 per l'I.C.I.A.P.
 - c) lire 20.000 per l'imposta sulla pubblicità
 - d) lire 20.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni
 - e) lire 20.000 per la TOSAP
 - f) lire 20.000 per l'I.C.I.

Art. 34 - Fattispecie di annullamento

1. L'Ente impositore può procedere, in tutto od in parte, all'annullamento o rinuncia all'imposizione nei casi di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o nel caso di non impugnabilità, senza istanza della controparte, nei casi di sussistenza di illegittimità dell'atto tributario per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona
 - b) errore di calcolo
 - c) errata interpretazione della norma tributaria
 - d) duplicazione di tassazione
 - e) presentazione di documentazione da parte del contribuente, attestante l'insussistenza del

presupposto impositivo;

f) errore materiale imputabile al contribuente.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio od alla rinuncia all'imposizione, nel caso di autoaccertamento per il quale sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente impositore.

Art. 35 - Competenze

1. Il potere di annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, compete al funzionario che ha emesso l'atto. Nel solo caso di immotivata inerzia da parte di quest'ultimo, la competenza sostitutiva, spetta al responsabile del Servizio Finanziario o al Segretario comunale.

Art. 36 - Adempimenti degli uffici

1. L'avvenuto annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, viene comunicato al contribuente ed all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il contenzioso, nonché, in caso di annullamento in via sostitutiva, all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 37 - Norma finale

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno valenza generale e si applicano a tutti i tributi comunali, anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti comunali di disciplina delle singole entrate tributarie.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 a seguito del favorevole esame del CO. RE.CO. e successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente.